



Comune di Cellere

Provincia di Viterbo

REGOLAMENTO TARI

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 23.12.2021

Validità dal 01.01.2022

INDICE

TITOLO I

Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 2 GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Articolo 3 SOGGETTO ATTIVO

TITOLO II

Articolo 4 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 5 SOGGETTI PASSIVI

Articolo 6 ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

Articolo 7 ESCLUSIONE DALL'OBLIGO DEL CONFERIMENTO

Articolo 8 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE

Articolo 9 RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

Articolo 10 UTENTI NON DOMESTICI RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

Articolo 11 SUPERFICI DEGLI IMMOBILI

TITOLO III

Articolo 12 COSTO DI GESTIONE

Articolo 13 DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

Articolo 14 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

Articolo 15 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Articolo 16 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

Articolo 17 OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

Articolo 18 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 19 CLASSIFICAZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 20 TARIFFA GIORNALIERA

Articolo 21 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

Articolo 22 FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

TITOLO IV

Articolo 23 VERSAMENTI

Articolo 24 OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE

Articolo 25 POTERI DEL COMUNE

Articolo 26 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

Articolo 27 SANZIONI ED INTERESSI

Articolo 28 CONTENZIOSO

Articolo 29 RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 30 RIMBORSI

Articolo 31 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Articolo 32 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

Allegato A

CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE – COMUNI CON MENO DI 5.000 ABITANTI

TITOLO I

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, disciplina l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) nel Comune di Cellere (VT) istituita dall'articolo 1, comma 639 al 705 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, (legge di stabilità 2014) e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 del citato art. 1 della Legge n. 147/2013.
3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI nel Comune di Cellere (VT), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse.
2. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 (Codice Ambientale) come modificato dal D.Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 3

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo della TARI è il Comune di CELLERE, relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla TARI.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui la TARI si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II

Articolo 4

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, anche di fatto, di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. In particolare si intendono per:

- a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale;
- c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e/o accessorie;
- d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Non sono soggette al tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini, porticati non chiusi, verande non chiuse;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. Sono altresì escluse dall'imposizione, le aree scoperte non operative.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso, non comportano esonero o riduzione del tributo, fatto salvo quanto previsto all'art. 9 e dall'art. 21.

Articolo 5 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto di cui all'art. 6, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse dell'unica obbligazione tributaria.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la TARI è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e/ aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree di uso comune e per i locali ed aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 6 ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, perché immobili inagibili o diroccati o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti

in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le superfici di edifici o loro parti adibite esclusivamente al culto, accatastate in categoria E/7;
- b) soffitte e ripostigli e simili, limitatamente alla parte di locale di altezza non superiore a m. 1,50;
- c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi (quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili);
- d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori o la data di inizio dell'occupazione, accertata anche d'ufficio;
- f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- g) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- h) per gli impianti di distribuzione del carburante: le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio; le aree adibite in via esclusiva all'accesso e uscita dei veicoli dall'area di servizio (aree di manovra).

2. Le circostanze di cui al comma precedente, devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione, quale ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Le circostanze di inidoneità a produrre rifiuti, perché immobili diroccati o inagibili, devono essere dichiarate entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, altrimenti i termini decorrono dalla data di presentazione della denuncia.

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 7

ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dalla TARI i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 8.

Articolo 8

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e *nettamente prevalente*,

rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 4.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata esaminando la documentazione prodotta dal contribuente e si stabilisce una percentuale di abbattimento, applicata all'intera superficie su cui l'attività viene svolta, in ogni caso non superiore al 40%.
3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via *continuativa e nettamente prevalente come specificato al comma 1* rifiuti speciali. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo o di prodotti finiti derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.
4. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione della percentuale di abbattimento di cui al precedente comma 2. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.
Nel caso dei magazzini di cui al comma 4, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo o prodotti finiti derivanti dal processo produttivo.
5. Il contribuente è tenuto a presentare la predetta documentazione ogni anno, entro il termine del 30 aprile ed è tenuto, inoltre, a presentare la predetta documentazione anche negli anni successivi, qualora richiesto dal Comune.

In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 c.c.

Articolo 9

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione

di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3.04.2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dall'Ente, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti, con indicazione dei quantitativi di rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero desumibili dal MUD, attestazione rilasciata dai soggetti che hanno effettuato il recupero dei rifiuti stessi ed i dati dell'utenza a cui si riferiscono ed il periodo. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni tributarie infedeli. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.
4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune.

Articolo 10

UTENTI NON DOMESTICI RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.

2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento".
3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo nel corso dell'anno solare, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 28 febbraio dell'anno successivo, e la quantità complessiva di rifiuti urbani prodotti potenzialmente dall'utenza nel corso del medesimo anno; quest'ultima si ottiene applicando il coefficiente Kd di riferimento, di cui all'art. 14, all'intera superficie imponibile, come segue:

$$\text{Calcolo della percentuale di recupero/sconto} = \frac{\text{Kg rifiuti recuperati}}{\text{Kd assegnato} * \text{superficie tassabile}} * 100$$

La percentuale di riduzione sarà arrotondata all'unità, per eccesso ove il valore di calcolo risulta maggiore di 0,5 o per difetto se uguale o minore di 0,5.

4. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare l'50% della quota variabile, ed è applicato a patto che il contribuente sia in regola con i pagamenti del tributo.
5. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
6. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.
7. La riduzione percentuale è applicata su richiesta dell'utente, da presentarsi entro il 28 febbraio dell'anno successivo, a pena di inammissibilità del diritto all'agevolazione, allegando apposita documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione, di aver avviato al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati rifiuti urbani (es. copia di tutti i formulari di trasporto, copia delle fatture con indicazioni delle descrizioni, copia del MUD, copia dei contratti con ditte specializzate).
8. La richiesta deve essere presentata di anno in anno corredata dalla documentazione e l'omessa presentazione della documentazione entro il termine del 28 febbraio successivo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

Articolo 11

SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. Sino alla compiuta attivazione, delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati dell'Agenzia del Territorio, comprensivi della toponomastica e della numerazione civica interna ed esterna del Comune, ai sensi dell'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria assoggettabile alla TARI, è costituita da quella calpestabile dei locali suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle indicate procedure per l'allineamento, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, sarà pari all'ottanta per

cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune quindi, per gli immobili già denunciati, modificherà d'ufficio le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale, dandone comunicazione, nelle forme più idonee, ai contribuenti.

3. Per le altre unità immobiliari, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di 1,50 m.

4. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1, è calcolata al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a m. 1,50, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale.

5. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui ai commi precedenti, come per le aree scoperte, la superficie imponibile è costituita da quella calpestabile ed è determinata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

6. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

TITOLO III

Articolo 12 COSTO DI GESTIONE

1. Il tributo comunale è stato istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

3. I costi del servizio sono definiti ogni anno nell'ambito del Piano Economico Finanziario definito ed approvato in base alle disposizioni adottate dall'Autorità di regolamentazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'art. 1 comma 527 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

4. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi il Comune si avvale anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

5. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

Articolo 13 DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Economico Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.
5. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
6. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF.
7. Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

Articolo 14

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche suddivise in base ai componenti del nucleo familiare e per quelle non domestiche suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato A al presente regolamento, ai sensi del richiamato DPR 158/1999.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999, della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:
 - a. la determinazione delle tariffe deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario

massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni;

b. dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248

b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;

c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;

d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;

c. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/99.

4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;

b. i coefficienti K_b , K_c e K_d previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158,

5. Nella modulazione della tariffa, sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio, le agevolazioni previste dall'articolo 4 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, a favore delle utenze domestiche.

Articolo 15

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative alle superfici e/o alle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini previsti dal presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

Articolo 16

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Articolo 17

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Nel caso di attività lavorativa prestata all'estero, di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio educativi, istituti penitenziali per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa. Affinché il soggetto domiciliato altrove, non sia conteggiato nel numero degli occupanti è necessaria una comunicazione degli interessati, corredata da prove documentali.

3. Per le utenze domestiche, diverse da quelle di residenza anagrafica, effettivamente utilizzabili, in quanto allacciate agli impianti, tenute sfitte e/o a disposizione dal proprietario o possessore, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 1 unità.

4. Per i locali adibiti a civile abitazione e affittati, la tariffa è dovuta dal proprietario se la locazione è per periodi inferiori all'anno, salvo diversa dichiarazione presentata dalle parti.

5. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di verifica dei dati e/o di accertamento, il dato superiore emergente.

6. Per l'unità abitativa, di proprietà o posseduta a titolo di usufrutto, uso o abitazione da un unico soggetto già ivi anagraficamente residente, tenuta a disposizione dallo stesso dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locata, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in 1 unità.

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di elaborazione dell'invito di pagamento.

9. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate agli uffici comunali con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 24.

10. I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse, con attribuzione della sola tariffa fissa.

11. Alle cantine, alle autorimesse, ai depositi ed ai locali simili se possedute o detenute da una persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali verrà applicata la sola tariffa fissa e verranno considerati allegati della civile abitazione. Nel caso, invece, non siano associati ad una unità di civile abitazione presente nel territorio del Comune di Cellere, e negli stessi locali non vi è presente nessuna persona residente, verrà applicata sia la tariffa fissa che la tariffa variabile, considerando 1 occupante.

Articolo 18

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Articolo 19

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A, viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini iva. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria, sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi, fatta eccezione per le superfici tassabili delle attività industriali, alle quali si applica la tariffa della categoria corrispondente all'effettiva destinazione. Il criterio della tariffa unica può essere disatteso ove il contribuente dichiara la diversa destinazione d'uso del locale e dell'area o delle loro porzioni, In tale caso ad ogni diversa porzione di superficie si applica la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso, purché di superficie non inferiore a 10 mq.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività economica, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 20

TARIFFA GIORNALIERA

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, la TARI è applicata in base a tariffa giornaliera, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 20%.
4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
5. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone da cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27.12.2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
6. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

Articolo 21

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche la tariffa si applica in misura ridotta nella sola quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare, senza che vi sia caricata nessuna residenza anagrafica: riduzione del 30%.
 - abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%.
 - unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, senza che vi sia caricata nessuna residenza anagrafica: riduzione del 100% (rimane in vigore la tariffa fissa);
2. Per le utenze non domestiche la tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti, devono essere richieste dal contribuente e decorrono dal giorno in cui è effettuato l'accertamento da parte del Comune, - o siano presentati idonei documenti comprovanti l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'ammissione al beneficio. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla riduzione, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione, come indicato dal successivo art. 24.

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 (66,66%) del tributo nella parte fissa e nella parte variabile, ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

Articolo 22

FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

TITOLO IV

Articolo 23

VERSAMENTI

1. Il versamento della TARI può essere effettuato tramite il modello F24 precompilato.
2. Il Comune invia ai contribuenti, anche per posta semplice, un apposito avviso di pagamento che specifica per ogni utenza le somme dovute, suddividendo l'ammontare complessivo in rate e contenente tutti gli elementi indicate dall'Autorità di regolamentazione per energia, reti e ambiente (ARERA) a partire dall'entrata in vigore della normativa.
3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 24

OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE

1. Il soggetto passivo deve dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della TARI ed in particolare:
 - a) l'inizio occupazione, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Le utenze domestiche residenti sono tenute a dichiarare le modificazioni nel numero dei componenti della famiglia anagrafica.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche, dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

5. La dichiarazione di inizio dell'occupazione o del possesso dei locali e delle aree soggetti a tassazione, deve essere presentata entro 30 giorni dalla data in cui ha avuto inizio l'occupazione.

6. Tale dichiarazione, ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la denuncia di variazione va presentata entro 30 giorni dalla data in cui sono intervenute le predette modificazioni.

7. La dichiarazione di cessazione dell'occupazione o del possesso di locali ed aree tassabili, deve essere presentata entro 30 giorni dalla data in cui è terminata l'occupazione. Tale denuncia deve essere inoltrata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi, o dagli eredi, con tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto al rimborso della TARI, relativa alla restante parte dell'anno, dal giorno in cui si è verificata la fine dell'occupazione, qualora sia dimostrabile, retroattivamente con elementi oggettivi.

8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, la TARI non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e/o aree scoperte ovvero se la TARI è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

9. La dichiarazione relativa alle utenze domestiche, deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) dati catastali dell'immobile e delle aree assoggettate al tributo con indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e se esistente il numero dell'interno;
- d) numero degli occupanti dei locali;
- e) generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e/o aree scoperte;
- g) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- h) la sussistenza o il venire meno dei presupposti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni;
- i) il recapito al quale inviare tutte le comunicazioni e gli avvisi di pagamento.

10. La dichiarazione relativa alle utenze non domestiche, deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) i dati catastali dei locali e/o aree scoperte, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico, la superficie calpestabile e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;

d) della parte della superficie produttiva di rifiuti speciali e la parte della superficie produttiva di rifiuti urbani;

e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

e) la sussistenza o il venire meno dei presupposti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esenzioni.

11. La dichiarazione è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata, o inviata per via telematica. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

12. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso dell'anno del tributo, potranno esser conteggiate nel tributo relativo all'anno in corso se non si è già provveduto alla stampa ed alla spedizione degli avvisi di pagamento o nell'anno successivo mediante conguaglio compensativo.

Articolo 25

POTERI DEL COMUNE

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari il funzionario responsabile può:

a) inviare questionari al contribuente, da restituire debitamente compilati entro 30 giorni dalla notifica;

b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini presso altri uffici del Comune, ovvero richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti;

c) disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

d) in caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.

e) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dell'Agenzia delle Entrate.

3. Per le finalità del presente articolo, tutti gli Uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'Ufficio Tributi, nel rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi di:

a) provvedimenti di abitabilità o agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;

b) provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali;

c) elenchi forniti dall'ufficio anagrafe, relativi alle nascite, decessi, variazioni di residenza/domicilio della popolazione residente.

d) comunicazione di inizio/fine lavori per ristrutturazione immobili;

e) comunicazioni di cessione fabbricato, nel caso di affitto di civili abitazioni a cittadini stranieri, o affitto di locali commerciali.

4. In caso di insufficienza di informazioni rilevanti per l'applicazione della TARI, il Comune chiede al contribuente di fornire ulteriori informazioni occorrenti.

5. Sulla base dei dati e delle notizie acquisiti attraverso le attività di controllo e verifica, il Comune può effettuare iscrizioni d'ufficio, relative all'anno in corso, con successiva comunicazione, a mezzo posta, tramite lettera semplice o con raccomandata a/r, dell'avvenuta o imminente iscrizione. La mancata contestazione dell'iscrizione a ruolo entro trenta giorni dalla notifica, comporta l'accettazione dell'iscrizione stessa.

6. Gli Uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione TARI entro 30 giorni, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Articolo 26

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Nel caso in cui dalle verifiche condotte sui pagamenti eseguiti dal contribuente venga riscontrato, un omesso o un parziale versamento, il Comune invia al contribuente un apposito avviso, notificato a mezzo di raccomandata a/r, comprensivo delle spese di notifica, con il quale si chiede l'assolvimento del pagamento della TARI, entro 60 giorni dalla notifica stessa.

2. Tale avviso non viene notificato se il pagamento per intero del tributo/rata è stato comunque effettuato entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza.

3. Per l'applicazione della TARI si considerano valide le superfici dichiarate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, fino a quando non verranno attivate le procedure per l'allineamento tra i dati relativi alle superfici delle unità immobiliari a destinazione ordinaria e di dati forniti dall'Agenzia del Territorio.

4. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

5. Nei casi in cui, dalle verifiche e dai riscontri operati, risulti la mancanza, o l'insufficienza del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvede, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello per il quale la TARI era dovuta, alla notifica di un apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, notificato a mezzo raccomandata a/r, e sottoscritto dal responsabile del tributo.

6. L'avviso di accertamento, è comprensivo del tributo o del maggior tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese di notifica.

7. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento.

Articolo 27

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo/rata alle prescritte scadenze si applica la sanzione del trenta per cento sull'importo non versato. In caso di tardivo pagamento del tributo/rata

si applicano gli interessi legali dal 5° giorno lavorativo dalla scadenza e le sanzioni a partire dal 30° giorno dalla scadenza.

2. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione, o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

4. Le sanzioni di cui ai commi da 1 a 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle disposizioni di legge.

5. Per chi, per vari motivi, non paga le rate della TARI entro le scadenze stabilite, è possibile ovviare a tale ritardo utilizzando il Ravvedimento Operoso. Questo è utilizzabile solo se la violazione non è stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa. A seconda del ritardo il contribuente paga sanzioni ridotte ed interessi sulla base del numero di giorni di ritardo. Per tutto ciò si fa riferimento alla normativa nazionale per le percentuali applicabili.

Articolo 28

CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e succ. mod. ed integ.

2. E' altresì applicato, l'accertamento con adesione di cui al D. Lgs. n. 218 del 19 giugno 1997 e succ. mod. ed integ.

Articolo 29

RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di accertamento, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Articolo 30

RIMBORSI

1. L'ufficio tributi provvede alla compensazione del tributo versato in più portandolo in detrazione con quanto dovuto nell'anno corrente e, fin quando è possibile, anche negli anni successivi.

2. Su richiesta scritta del contribuente può essere effettuato il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili, in base al tasso di interesse legale stabilito di anno in anno con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

4. Non si dà luogo al versamento del rimborso d'importo inferiore o pari ad € 12,00.

Articolo 31

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

Articolo 32

DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2.2	Campeggi, distributori carburanti
2.3	Stabilimenti balneari
2.4	Esposizioni, autosaloni
2.5	Alberghi con ristorazione
2.6	Alberghi senza ristorazione
2.7	Case di cura e riposo
2.8	Uffici, agenzie
2.9	Banche, istituti di credito e studi professionali
2.10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
2.11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
2.12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere
2.13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
2.14	Attività industriali con capannoni di produzione
2.15	Attività artigianali di produzione beni specifici
2.16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
2.17	Bar, caffè`, pasticceria
2.18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
2.19	Plurilicenze alimentari e/o miste
2.20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
2.21	Discoteche, night club

Comune con MENO di 5.000 abitanti: